




**UNIONE MONTANA  
dei COMUNI del MUGELLO**



## **COMPENSORIO DI BONIFICA N. 3 - "MEDIO VALDARNO"**

**Unione Montana dei Comuni del Mugello Ente Convenzionato ai sensi  
dell'art. 33-bis della L.R. 79/2012**

**LAVORI DI SFALCIO NELL'INTERBACINO DEL  
FIUME SIEVE E NEI SOTTOBACINI DEI  
TORRENTI MULINACCIA, LORA, STURA,  
SORCELLA, TAVAIANO, ANGUIDOLA,  
CORNOCCIO, LEVISONA, BOSSO, ENSA,  
PESCIOLA, MUCCIONE, ARSELLA, BOTENA,  
CORELLA, CARLONE, CARZA, CARZOLA,  
FALTONA, FISTONA, SAN GODENZO, NEI  
COMUNI DI BARBERINO DI MUGELLO,  
SCARPERIA E SAN PIERO, VAGLIA, BORGO SAN  
LORENZO, VICCHIO E DICOMANO - COD.  
PROGETTO 01/2019/SF**



Importo complessivo: € 360'000,00

Importo lavori: €274'451,96

FASE PROGETTO:  PRELIMINARE

DEFINITIVO

ESECUTIVO

Progettista e Direttore dei lavori:

Ing. Lorenzo Bellacci \_\_\_\_\_

Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Giuseppe Rosa \_\_\_\_\_

**ELABORATO:**

***CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO***

All. 7

Tav. n.

Scala:

file: documenti/CSA

data: Marzo 2019

**CODICE PROGETTO: 01/2019/SF**



# UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

Sede in Via P.Togliatti, 45 – Borgo San Lorenzo (FI)

## LAVORI DI

**SFALCIO NELL'INTERBACINO DEL FIUME SIEVE E NEI SOTTOBACINI  
DEI TORRENTI MULINACCIA, LORA, STURA, SORCELLA, TAVAIANO,  
ANGUIDOLA, CORNOCCHIO, LEVISONA, BOSSO, ENSA, PESCIOLA,  
MUCCIONE, ARSELLA, BOTENA, CORELLA, CARLONE, CARZA, CARZOLA,  
FALTONA, FISTONA, SAN GODENZO, NEI COMUNI DI BARBERINO DI  
MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO, VAGLIA, BORGO SAN LORENZO,  
VICCHIO E DICOMANO - COD. PROGETTO 01/2019/SF**

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

(articolo 43, commi 3 e seguenti, regolamento generale, DPR 5 ottobre 2010 n. 207)

	<i>Euro</i>
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	268'009,77
b) Oneri per la sicurezza diretti	5'115,69
c) Oneri per la sicurezza speciali	1'326,50
d) Costo della manodopera (compreso nella voce a)	117'439,42
e) Somme a disposizione dell'amministrazione	85'548,04
<b>Totale progetto</b>	<b>360'000,00</b>

*Il progettista*  
*Ing. Lorenzo Bellacci*

---

*Il responsabile del procedimento*  
*Arch. Giuseppe Rosa*

---

# PARTE PRIMA

## Natura e oggetto dell'appalto

### **CAPO 1 - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO – DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE**

#### **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione di [Lavori di sfalcio nell'interbacino del Fiume Sieve e nei sottobacini dei torrenti Mulinaccia, Lora, Stura, Sorcella, Tavaiano, Anguidola, Cornocchio, Levisona, Bosso, Ensa, Pesciola, Muccione, Arsella, Botena, Corella, Carlone, Carza, Carzola, Faltona, Fistona, San Godenzo, nei comuni di Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero, Vaglia, Borgo San Lorenzo, Vicchio e Dicomano - Cod. progetto 01/2019/SF.](#)

I lavori consistono prevalentemente in operazioni di:

- sfalcio e decespugliamento manuale e meccanizzato;
- eventuale taglio di alberature ammalorate o considerate pericolose per il normale deflusso delle acque.

Le aste interessate dalle operazioni sopra indicate sono meglio evidenziato nelle planimetrie di progetto.

#### **ART. 2 - RIFERIMENTI ESSENZIALI SUI LAVORI**

##### 1. IMPORTI

- Importo totale del progetto: € 360'000,00
- Importo complessivo dell'appalto: € 274'451,96
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 6'442,19 di cui € 5'115,69 diretti ed € 1'326,50speciali
- Importo lavori a base di gara: € 268'009,77

2. CATEGORIA PREVALENTE: **OG8** - ai soli fini della natura dei lavori -

3. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a misura.

4. FINANZIAMENTO: [fondi del contributo di Bonifica 2019](#)

5. LUOGO DI ESECUZIONE: [Comuni di Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero, Vaglia, Borgo San Lorenzo, Vicchio e Dicomano;](#)

6. TERMINI DI ESECUZIONI: [giorni 120 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.](#)

#### **ART. 3 - DESCRIZIONE DEI LAVORI**

Le opere che formano oggetto dell'appalto, risultano: dai disegni di progetto, dal computo metrico, dalle descrizioni dei prezzi delle singole lavorazioni e possono riassumersi, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, e consistono prevalentemente in operazioni di sfalcio e decespugliamento su tratte dei torrenti, fossi e borri meglio identificati nella relazione tecnica e nelle planimetrie di progetto. Gli interventi interessano i territori dei Comuni di [Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero, Vaglia, Borgo San Lorenzo, Vicchio e Dicomano.](#)

Salvo più precise indicazioni contenute nel progetto esecutivo d'appalto o che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori, l'appalto comprende:

1. taglio di vegetazione spontanea invasiva, compreso l'abbattimento di piante pericolanti e l'onere di smaltimento del materiale di risulta, da eseguire a mano e con mezzi meccanici ove possibile;
2. potatura di macchie di cespugli e arbusti, taglio di piante pericolanti, pulizia dell'area e smaltimento a centro autorizzato del materiale di risulta, il tutto salvaguardando la rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, con utilizzo di attrezzatura manuale e di mezzi meccanici. L'intervento previsto andrà ad interessare sia l'alveo inciso che le sponde; la vegetazione verrà tagliata sia manualmente che con escavatore cingolato con braccio meccanico, decespugliatore con trincia, trattore con attrezzatura trinciante ecc. Il fondo dell'alveo non verrà intaccato per non movimentare sedimenti quindi le piante non verranno completamente estirpate e non verrà effettuata la movimentazione di sedimenti.
3. Eventuale rimozione manuale di rifiuti ingombranti che si trovano all'interno dell'alveo fluviale. I rifiuti rimossi dall'alveo, verranno posizionati in precisi punti di accumulo e conferiti in discarica.

Il lavoro, oltre a quanto sopra richiamato, comprende: tutti gli oneri contenuti nelle voci di elenco prezzi elementari ed opera compiuta di progetto e secondo le indicazioni all'uopo impartite dalla D.L., nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, in tutte le sue parti, anche se non esplicitamente richiamati, ed in modo particolare quelli contenuti nel successivo art. 29.

Si intendono inoltre compresi nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore gli oneri Contenuti nel Capitolato Generale anche se non esplicitamente richiamati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **ART. 4 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE**

La forma, le dimensioni e le disposizioni delle opere da eseguire, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto.

#### **ART. 5 - QUADRO DELLE CATEGORIE DI LAVORO E RISPETTIVI IMPORTI E ALIQUOTE D'INCIDENZA**

<i>n.</i>	<i>Categorie di lavoro omogenee</i>	<i>Euro</i>	<i>Incid Perc</i>
1	Tagli e sfalci di vegetazione	263'367,42	100,00%
4	Altre voci	9'758,04	0,00%
5	Totale lavori da computo metrico estimativo	273'125,46	100.00%
6	Costi per la sicurezza diretti (compresi nella voce 5)	5'115,69	
7	Costi per la sicurezza speciali	1'326,50	
	Importo complessivo progetto	274'451,96	

#### **ART. 6 - QUADRO DELLE PERCENTUALI D'INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER CATEGORIA DI LAVORO**

<i>n.</i>	<i>Categorie di lavoro omogenee</i>	<i>Incidenza media manodopera</i>
1	Risagomatura alveo e noleggi	18,00%
2	Tagli e sfalci di vegetazione	42,791%

#### **ART. 7 - QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO**

Si rimanda all'elaborato progettuale del computo metrico al quale risulta accluso in appendice

#### **ART. 8 - RIFERIMENTI ESSENZIALI PER L'AFFIDAMENTO**

1. PROCEDURA DI GARA: [Determinata con apposito atto del dirigente](#);
2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara (al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza);

3. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: l'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara.

#### **ART. 9 - RIFERIMENTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

##### **1. COPERTURE ASSICURATIVE E GARANZIE**

L'appaltatore, oltre a prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103, comma 1 del D.Lgs 50/2016, deve produrre la polizza di cui al comma 7 dello stesso art. 103 per coprire i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti per un massimale pari all'importo dei lavori di contratto, nonché polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con massimale pari ad almeno un controvalore di **500.000 Euro**. La polizza o le polizze che assicurano i su citati rischi dovranno essere specificamente riferite all'appalto oggetto del presente capitolato (sono ammesse altresì eventuali polizze non specifiche, purché integrabili con opportune appendici contenenti la specificazione dell'appalto assicurato, della stazione appaltante beneficiaria ecc...);

##### **2. PIANI DI SICUREZZA:**

Il cantiere oggetto dell'appalto regolato dal presente capitolato speciale rientra nell'ipotesi che segue: ipotesi di rischio ex art. 99 comma 1 lett a,b, o c D.Lgs 81/08 e successive modificazioni;

##### **3. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:**

Ai sensi della normativa vigente, trattandosi di lavori al disotto dei 500.000 Euro, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

#### **ART. 10 - RIFERIMENTI SU RESPONSABILITÀ DEI LAVORI**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Giuseppe Rosa

SERVIZIO: Ambiente e Territorio - via P. Togliatti, 45 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI) - tel. 055/845271 - fax.

055/8456288- e.mail: v.massaro@uc-mugello.fi.it

DIRIGENTE DEL SERVIZIO: Ing. Vincenzo Massaro

#### **ART. 11 - ELEMENTI INTERPRETATIVI DEL PROGETTO**

Negli elaborati di progetto e documenti contrattuali per "D.Lgs" si intende il D.Lgs 50/2016; per "Regolamento" o "RG" si intende il Regolamento approvato con DPR n. 207/2010 (per gli articoli ancora in vigore); per "CGA" si intende il "Capitolato generale di appalto", approvato con DM n. 145/2000; per "CSA" si intende il "Capitolato speciale di appalto"; per "PS" si intende il "Piano di sicurezza e coordinamento"; per "RP" si intende il Responsabile unico del procedimento; per "DL" si intende il Direttore dei lavori (per D.L. s'intende la Direzione Lavori); per "Linee guida" o "LG" si intendono le Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione approvate con D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Qualora rispetto ad uno stesso elemento progettuale uno o più dati contenuti in un elaborato non coincidano o siano in contrasto con quelli contenuti in altro elaborato del progetto, le parti espressamente convengono preliminarmente che i contenuti degli elaborati progettuali costituenti parte integrante del contratto prevalgono rispetto ai contenuti degli altri elaborati; in secondo luogo quando il contrasto riguarda elaborati che sono entrambi parte integrante del contratto, l'ordine di prevalenza è determinato come segue: 1° Computo metrico estimativo, 2° Elenco prezzi, 3° CSA (seconda parte).

Qualora invece nell'esecuzione di un intervento o di una lavorazione, ovvero nell'ordinazione o messa in opera di una fornitura, il dato progettuale appaia non univoco o comunque suscettibile di differente applicazione/esecuzione, è fatto preciso obbligo all'Appaltatore di interpellare preliminarmente il DL per avere specificazione e chiarimento dell'intento progettuale eventualmente non trasparente o non inequivocabilmente emergente dagli elaborati del progetto.

Successivamente alla stipula del contratto, le modifiche del PS, ovvero del “Piano operativo di sicurezza”, se non essenziali, possono essere direttamente concordate dal DL con il Direttore del cantiere (o con il Direttore tecnico) dell'impresa. Per “non essenziali” si intendono le modifiche che non comportano una spesa superiore alla metà dell'importo complessivo originario previsto per gli oneri di sicurezza.

L'Appaltatore si obbliga a presentare, a norma dell'art.43 c.10 del RG e ss.mm.ii., all'Appaltante il proprio programma di esecuzione dei lavori, ancorché non costituisca a norma di RG parte integrante del contratto. In detto programma, anche indipendentemente dal cronoprogramma, devono essere riportate – quantomeno per ciascuno degli interventi rientranti nel progetto appaltato o per ciascuna delle sub fasi rientranti in ciascun intervento (come individuate queste ultime nel cronoprogramma) – le previsioni circa i periodi temporali d'esecuzione (compresi eventuali giorni di chiusura cantiere per ferie o avversità meteorologiche) con riferimento a unità temporali non superiori alla settimana; nonché il controvalore economico dei lavori via via svolti al fine di visualizzare la progressione di maturazione del credito dell'Appaltatore.

Il controvalore in questione va conteggiato dall'Appaltatore applicando prezzi e misure del computo metrico del progetto. Le cadenze temporali ai fini di detto conteggio (presuntivo) possono riferirsi a unità temporali anche superiori alla settimana ma comunque non superiori al mese. Infine, le indicazioni dei valori economici rappresentati nel programma esecutivo – ancorché accettato dall'Appaltante – restano stime assolutamente presuntive e di parte non impegnative per la controparte: pertanto mantengono validità ed efficacia se ed in quanto in caso d'uso assumano natura di dichiarazioni confessorie.

Il programma di cui sopra, che l'Appaltatore deve presentare prima dell'inizio dei lavori è pertanto finalizzato in forza delle presenti statuizioni contrattuali a verificare la regolarità della progressione dei lavori.

Qualora il programma non venisse presentato tempestivamente e comunque entro il termine massimo del decimo giorno successivo alla data del verbale di consegna, l'Appaltatore è automaticamente sanzionato con l'assoggettamento ad una penale convenzionalmente stabilita in un importo pari al 5 per mille dell'importo contrattuale. Scaduto il termine ultimativo di cui sopra, per tutto il tempo ulteriore di inottemperanza dell'obbligo da parte dell'Appaltatore, verrà assunto a riferimento in ordine alla progressione dei lavori (ed in particolare in ordine alla individuazione delle scadenze temporali intermedie di realizzazione dei singoli interventi e delle relative sub fasi), quanto previsto nel cronoprogramma predisposto e approvato come elaborato progettuale da parte dell'Appaltante.

Resta comunque convenuto che qualora le previsioni contenute nel programma esecutivo (tempestivamente o tardivamente) presentato dall'Appaltatore risultassero a parere del DL inattendibili ed inadeguate, questi ha facoltà di ordinare all'Appaltatore l'esecuzione di determinati interventi e/o sub fasi e/o specifiche lavorazioni a scadenze differenti da quelle previste nel programma presentato. In assenza di detti ordini il programma si considera accettato dall'Appaltante.

Con riferimento alla data di partenza eventualmente indicata nel “Cronoprogramma”, si considera la stessa puramente esemplificativa e che pertanto la stessa e tutte le altre date ivi indicate vanno riparametrate alla luce della data effettiva di inizio lavori che è quella del giorno successivo alla data del verbale di consegna.

Qualora nel corso di esecuzione dei lavori si necessiti di apportare variazioni, in più o in meno, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, si rappresentano le seguenti modalità:

1. In relazione all'eventualità di dover procedere al concordamento di nuovi prezzi, le parti convengono di rifarsi in primo luogo a quelli contenuti nel “Listino prezzi della stazione appaltante” costituente elaborato progettuale (aggiuntivo) approvato e facente parte integrante del contratto e contenente prezzi (e voci) elementari con le quali comporre eventualmente anche prezzi (e voci) più complessi. Applicando in questo caso ai prezzi elementari – o a quelli eventualmente composti – lo stesso eventuale ribasso offerto in sede di gara dopo aver estrapolato da ciascun nuovo prezzo l'incidenza degli oneri di sicurezza (stimati analiticamente così come previsto dall'Allegato XV, punto 4

del D.Lgs. 81/08) sulla base delle lavorazioni che verranno effettuate con i nuovi prezzi. Per l'individuazione della percentuale d'incidenza della manodopera si prende quella della "categoria di lavori" risultante più attinente (rispetto alla nuova lavorazione) tra quelle previste nella prima parte del CSA. Qualora uno (o più) dei nuovi prezzi invece non sia in alcun modo riconducibile al "Listino" aggiuntivo sopra detto e non ci sia accordo sul suo valore, le parti in relazione alla normativa vigente convengono di accettare quale "listini vigenti nell'area interessata", di cui all'art. 32 c.1 RG, il prezzario dell'ultimo "Bollettino degli Ingegneri della Provincia di Firenze" pubblicato, assoggettando i valori ivi rappresentati – depurati dalla percentuale d'incidenza degli oneri di sicurezza da individuarsi come appresso – ad un abbattimento forfettario e generalizzato del 20%, fermo restando l'ulteriore successiva riduzione dei valori in ragione della percentuale di ribasso offerta in sede di gara dall'Appaltatore.

2. Le stesse modalità e gli stessi termini dell'abbattimento forfettario (20%), intervengono altresì quando bisogna ricorrere ai valori del Bollettino per individuare eventuali nuovi prezzi per l'effettuazione di lavori in economia, anche fuori contratto. Precisando che, se l'affidatario di detti lavori è l'Appaltatore dei lavori principali, all'abbattimento forfettario segue l'ulteriore riduzione in misura pari a quella del ribasso d'asta. Se invece l'affidatario è soggetto diverso dall'Appaltatore, l'ulteriore riduzione è quella definita in sede di negoziazione, ovvero quella che risulterà dall'espletamento della gara informale. Ogni qualvolta è necessario ricorrere ai valori del Bollettino, l'incidenza dei costi di sicurezza, è individuata analiticamente così come previsto dall'Allegato XV, punto 4 del D.Lgs. 81/08 sulla base delle lavorazioni che verranno effettuate con i nuovi prezzi. Per la quantificazione del costo (di sicurezza) l'aliquota percentuale come sopra individuata è applicata al prezzo del Bollettino prima di effettuare l'abbattimento forfettario del 20%.

3. Ogni qualvolta l'Appaltante approvi (o disponga anche per iniziativa del DL) variazioni in aumento delle lavorazioni o forniture, va stabilito un correlativo aumento dei giorni di esecuzione. Qualora l'Appaltatore non condivida l'indicazione a riguardo del DL, l'aumento dei giorni di esecuzione è convenzionalmente stabilito in una misura proporzionale (e quindi percentualmente pari) all'aumento dell'importo contrattuale dei lavori causato dalla variante.

4. Il Committente ha diritto di far demolire a spese dell'impresa, o a suo danno se inottemperante, le opere eseguite in contravvenzione al divieto di variante. E' fatta salva la diversa valutazione del RP, che a norma del presente contratto è facoltizzato, su richiesta dell'Appaltatore, ad acquisire al patrimonio del Committente gratuitamente l'opera non autorizzata, senza cioè riconoscere all'Appaltatore alcunché a titolo di rimborso, compenso e/o indennizzo, neanche a ragione dell'arricchimento senza causa ricevuto dall'Appaltante.

#### **ART. 12 - RIMANDO AD ALTRE DISPOSIZIONI**

Per quanto riguarda la disciplina degli istituti e delle materie sottoelencati – fatte salve le eventuali disposizioni integrative e/o specifiche esplicitamente previste dal presente contratto – si rimanda espressamente ai relativi articoli e commi del CGA e del RG, che qui per comodità di lettura sono indicati a fianco di ciascuno istituto/materia:

Disciplina e buon ordine dei cantieri	art.6 - CGA
Tutela dei lavoratori e ritenuta dello 0,5%	art.4 - RG
Obbligo di esecuzione delle varianti	art.106 – D.Lgs e art. 8 – LG
Determinazione del quinto d'obbligo varianti in aumento	art.106 c. 12 – D.Lgs
Provvista materiali	art.16 – CGA e art. 6 – LG
Sostituzione dei luoghi di provenienza del materiale	art.17 - CGA
Difetti di costruzione	art.18 - CGA
Verifica nel corso di esecuzione i lavori	art.19 - CGA

Sospensione e ripresa dei lavori	art.107 – D.Lgs e art. 10 - LG
Proroghe alla scadenza per ultimazione	art.106-107 – D.Lgs
Durata giornaliera dei lavori	art.27 - CGA
Valutazione dei lavori in corso d'opera	art.13 e 14 - LG
Proprietà oggetti ritrovati	art.35 - CGA
Proprietà materiale di demolizione	art.36 - CGA
Spese per le visite di collaudo	art.224 - RG

### **ART. 13 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre a tutti gli oneri e le spese previste a carico dell'Appaltatore dal Capitolato Generale vigente e ss.mm.ii. e dal presente atto, sono altresì a suo carico tutti gli oneri, spese e adempimenti qui elencati – a titolo meramente esemplificativo – oneri e spese che si intendono tutti compensati nel prezzo complessivo del contratto:

1. le spese relative all'ottenimento di tutte le licenze, autorizzazioni, permessi e quant'altro, necessari o connessi alla esecuzione delle opere appaltate e/o per l'impianto e l'esercizio del cantiere, nonché lo svolgimento di qualsiasi tipo di adempimento di pratiche, di denunce, di richieste di collaudo ecc.. e gli oneri relativi; le spese per la preparazione di documenti nella forma richiesta dagli Enti di controllo e Autorità aventi il compito di esercitare controlli, prevenzioni ed ispezioni di qualsiasi genere;
2. le spese di bollo degli atti occorrenti per la gestione dei lavori dalla consegna fino alla approvazione del certificato collaudo (e/o del CRE);
3. le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
4. la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di sicurezza e di igiene dei locali o baracche ad uso ufficio per il personale dello Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;
5. le spese e gli adempimenti occorrenti per mantenere e rendere sicuri i transiti ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, su strade, ponti vie o corsi d'acqua in qualsiasi modo interessati dai lavori, secondo quanto prescritto dal Codice della Strada (e relativi decreti e regolamenti attuati ed integrativi), ovvero dalle altre normative di riferimento.
6. il risarcimento dei danni di ogni genere a proprietà pubbliche e private, ad animali e a persone o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore dovrà accordarsi direttamente con i proprietari interessati e provvedere a sua cura e spese alla tacitazione di qualsiasi danno conseguente ai lavori, restandone sollevati ed indenni l'Amministrazione e il suo personale dipendente o incaricato;
7. eventuali spese per occupazioni temporanee eccedenti quelle previste da progetto per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati;
8. le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie per garantire la continuità di passaggio e scolo, per il mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo, sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli scavi, le murature e le altre



opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne e in genere tutto ciò che interessa proprietà e diritti di terze persone, il tutto sotto la propria responsabilità, nonché il ripristino a perfetta regola d'arte di quanto alterato o rimosso non appena possibile compatibilmente con la buona esecuzione dei lavori;

9. l'onere, ultimati i lavori, di trasportare eventuali oggetti materiali di proprietà dell'Appaltante (a norma degli articoli 35 e 36 del CGA) nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori;

10. le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;

11. la messa a disposizione, dal giorno della consegna dei lavori sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

12. la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino all'approvazione del collaudo provvisorio. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dal vigente del Capitolato Generale.

E' altresì a carico dell'Appaltatore la manutenzione straordinaria in caso di consegna all'Amministrazione, con apposito verbale, delle opere eseguite prima del collaudo;

13. la spesa e gli oneri per l'effettuazione periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione ed ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dal DL. Le fotografie saranno a colori nel formato 10x15 e di ciascuna di esse saranno consegnate due copie unitamente alla negativa. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione della opera e la data del rilievo fotografico;

14. la fornitura e la installazione n° 2 cartelli di cantiere relativi all'opera da realizzare. Il cartello dovrà essere delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla Direzione dei Lavori, con l'indicazione dell'Ente appaltante, del nome dei progettisti, del Coordinatore per la sicurezza, del Direttore dei Lavori, dei riferimenti dell'Impresa appaltatrice e degli eventuali subappalti, del Direttore (tecnico) di cantiere, del rappresentante per i lavoratori dell'impresa appaltatrice, del tipo ed impianto dei lavori, ecc. secondo quanto prescritto dalla normativa vigente nonché dall'art.99 D. Lgs. n. 81/08;

15. le spese per esperienze, saggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli Istituti autorizzati di prova indicati dall'Appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico dell'osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'Ufficio della Direzione dei Lavori o nel cantiere, munendoli di opportuni sigilli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;

16. oltre quanto prescritto al precedente punto relativamente alle prove dei materiali da costruzione, saranno sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche tubazioni, pezzi speciali e apparecchi che l'appaltatore fornirà. A tali prove presenzieranno i rappresentanti dell'Appaltante e l'Appaltatore sarà tenuto a rimborsare all'Appaltante le spese sostenute;

17. sarà a cura e a carico dell'appaltatore nella esecuzione dei lavori di scavo ogni indagine o necessità di bonifica della zona di lavoro da residui bellici così come farsi cura e carico, con il personale delle Società titolari dei

sottoservizi, dell'individuazione esatta e del tracciamento di tutti i sottoservizi presenti nella zona, in modo che sia assicurata l'incolumità degli operai addetti al lavoro medesimo;

18. nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili;

19. il rispetto dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento ai commi 9 e 17, della normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs.n.81/08 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare dall'art. 90, comma 9, punto b), come del resto dall'art.96 comma 2;

20. la presentazione all'Appaltante, al termine dell'esecuzione di eventuali impianti tecnologici, di dichiarazione attestante la corretta esecuzione degli stessi; nonché la produzione di "As-Built" con i disegni esecutivi e gli schemi funzionali degli impianti realizzati; nonché ancora la produzione dei manuali d'uso e manutenzione con i documenti originali di tutte le valvole/organi INAIL (exISPESL); nonché la produzione di tutti gli allegati obbligatori previsti dalle vigenti normative sugli impianti; nonché infine la predisposizione di modelli e l'inoltro a propria cura e spesa di pratiche all'INAIL ecc.;

21. le spese di trasmissione di tutti gli eventuali documenti e contratti per i subappalti;

22. le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero di collaudo provvisorio;

23. il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio relativi alle opere in genere;

24. l'accollo di tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore per le particolari cautele da adottare nonché per gli eventuali rallentamenti nell'esecuzione dei lavori che si rendessero necessari per la presenza nel sottosuolo di cavi, tubazioni, manufatti speciali, ecc. relativi a servizi di interesse pubblico (fognature, gas, acqua, telefono, elettricità, ecc.) ed il loro mantenimento in perfetta efficienza e sicurezza, anche se non previsti in sede di redazione dell'offerta;

25. l'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese, Enti gestori di servizi pubblici o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso di ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione di lavori o delle forniture scorporate;

26. la verifica con la D.L. della progettazione esecutiva delle opere comprese nell'appalto e l'assolvimento di ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi etc. che al riguardo fossero prescritti, fermo restando che l'approvazione del progetto non solleva l'Appaltatore dalla responsabilità relativa all'efficienza delle opere. L'eventuale presentazione dell'Appaltatore di proposte o soluzioni costruttive di impianti non possono comunque considerarsi modificative delle previsioni progettuali se non espressamente approvate per iscritto dal DL, ferma restando sempre e comunque la responsabilità dell'Appaltatore sugli esiti eventualmente non adeguati e idonei di dette soluzioni o proposte costruttive;

27. l'integrazione dei disegni esecutivi delle opere, strutture ed impianti che, ad insindacabile giudizio della D.L., fosse ritenuta necessaria per la buona esecuzione dei lavori;

28. le spese per la predisposizione di eventuali collaudi tecnici prescritti dall'Amministrazione per le strutture e gli impianti;

29. le spese per tutte le indagini, prove e controlli anche distruttivi che il Collaudatore o la D.L. in sede di certificazione di regolare esecuzione, riterrà opportuno disporre, a suo insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini;

30. le spese per lo sgombero e la pulizia del cantiere entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residui o di scarto, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.;

31. allorché anche in corso d'opera e prima del collaudo, le opere realizzate risultassero praticamente difettose a causa della loro non perfetta esecuzione, l'Appaltatore è tenuto ad ampliarle o modificarle e, ove occorra, anche a cambiarle o rifarle totalmente; e ciò a sue spese e cura senza che egli possa né invocare, a scampo di responsabilità, l'assenso eventualmente dato o le modificazioni suggerite dalla Direzione dei Lavori, né pretendere compensi od indennità, oltre ai prezzi stabiliti in contratto per i lavori quali dall'inizio dovevano essere regolarmente eseguiti.

L'Appaltatore è altresì tenuto alla modifica ed anche al completo rifacimento, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori di quelle opere o di parte di esse che venissero giudicate inaccettabili dalla Direzione stessa per errori suoi o variazioni arbitrarie;

32. l'onere di verificare o controllare i calcoli e tutti gli altri elaborati costituenti il progetto oggetto dell'appalto direttamente e/o a mezzo di ingegnere di sua fiducia, concordando nelle risultanze finali, nella corrispondenza tra elaborati grafici e computazione metrica, nell'attendibilità della elaborazione progettuale predisposta a cura dell'Appaltante.

Quando l'Appaltatore non adempia anche ad uno soltanto degli obblighi e oneri esemplificativamente elencati nell'allegato, l'Appaltante ha diritto – previa diffida scritta e restando questa senza effetto – di provvedere direttamente e d'ufficio ad anticipare la spesa necessaria, trattenendo a titolo di rimborso delle somma anticipate un importo equivalente a carico del primo pagamento utile successivo da effettuare a favore dell'Appaltatore ovvero incamerando per un importo equivalente parte della cauzione definitiva.

Qualora invece l'obbligo o onere dell'Appaltatore non riguardi una obbligazione pecuniaria, l'inottemperanza nonostante diffida dà luogo all'applicazione di penali da un minimo dello 0,1 per mille ad un massimo dell'1 per mille dell'importo contrattuale a seconda della gravità e recidività della trasgressione o inottemperanza, fermo restando che in caso di persistente recidiva ovvero quando la trasgressione o inottemperanza rivesta il carattere di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltante può procedere alla risoluzione a norma dell'art.108, commi 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016.

La valutazione sulla gravità della trasgressione/inottemperanza ai fini di graduare la misura della penale dallo 0,1 all'1 per mille è ad insindacabile discrezione dell'Appaltante.

#### **ART. 14 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO**

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di seguito elencati, ancorché non materialmente allegati, di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

- il capitolato generale d'appalto, per le parti ancora in vigore (anche se non materialmente allegato);
  - il capitolato speciale;
  - gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
  - l'elenco dei prezzi unitari ed il listino prezzi della stazione appaltante;
  - il cronoprogramma di cui all'art 40 del DPR 207/2010;
  - le polizze di garanzia;
  - il piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
  - il piano operativo di sicurezza (POS) anche se non materialmente allegato;
- che, sottoscritti dalle parti, formano parte integrante e sostanziale del contratto.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile.

L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

#### **ART. 15 - GERARCHIA DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI**

In caso di discordanza di contenuti tra i documenti contrattuali l'ordine di importanza è così stabilito:

- il capitolato speciale e lo schema di contratto;
- il capitolato generale d'appalto, per le parti ancora in vigore;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- il cronoprogramma di cui all'art 40 del DPR 207/2010;
- il piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- il piano operativo di sicurezza (POS).

#### **ART. 16 - SUBAPPALTO**

L'affidamento dei lavori in subappalto è ammesso in conformità alle disposizioni regolamentari e di legge vigenti al momento dell'affidamento dell'appalto. I subcontratti stipulati dall'Appaltatore che ai sensi dell'art.105 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 non vanno considerati subappalti ai fini del su citato art.105, devono comunque essere tempestivamente comunicati dall'Appaltatore al DL. E' considerata tempestiva la comunicazione fatta pervenire al DL prima che gli addetti di dette imprese subappaltatrici inizino ad operare in cantiere.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

# **PARTE SECONDA**

## **Esecuzione dei lavori**

### **CAPO 1 – ESECUZIONE DEI LAVORI**

#### **ART. 17 - DISPOSIZIONI E ORDINI DI SERVIZIO**

1. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.
2. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.
3. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

#### **ART. 18 - GIORNO E TERMINE PER LA CONSEGNA**

1. Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace. Il responsabile del procedimento autorizza, altresì, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
2. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.
3. Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
4. In caso di consegna ai sensi del comma 1, secondo periodo, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'esecutore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

7. Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

#### **ART. 19 - PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA**

1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 16, comma 4, il processo verbale indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questi lo richieda.

6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda. In caso di urgenza, l'esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

7. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 158.

#### **ART. 20 - DIFFERENZE RISCOstrate ALL'ATTO DELLA CONSEGNA**

1. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.

2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

3. Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione di cui al precedente articolo 17, comma 7.

4. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 190 del RG.

#### **ART. 21 - CONSEGNA DI MATERIALI DA UN ESECUTORE ALL'ALTRO**

1. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.

2. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Qualora il nuovo esecutore non intervenga si sospende la consegna e si procede con le modalità indicate all'articolo 16, comma 7.

#### **ART. 22 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI**

1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 22, comma 1, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 22 e 23. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.

3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

4. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

8. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 190 del RG.

**ART. 23 - ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE E TEMPO PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
2. Tra le circostanze speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall' articolo 106 del Dlgs 50/2016. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.
3. L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Nei casi previsti dall'articolo 21 comma 2, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.
6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 21, comma 7, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
8. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.
9. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 10. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
10. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
11. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, ai sensi dell'articolo 17, dall'ultimo dei verbali di consegna.
12. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.



13. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

14. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgd. 50/2016 del codice ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

#### **ART. 24 - VARIAZIONI ED ADDIZIONI AL PROGETTO APPROVATO**

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

2. Il mancato rispetto del comma 1, comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs, sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.

4. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Per il mancato adempimento dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo comma 12, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 13, è condizionata tale accettazione.

5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di modifiche di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori, non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al Rup.

6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 25.

7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.

8. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante.

9. Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione del comma 6 del

presente articolo e dell'articolo 25, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

10. Se la variante, nei casi previsti dal comma 12, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

14. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del D.Lgs. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione;

15. Qualora il progetto definitivo o esecutivo sia stato redatto a cura dell'esecutore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'esecutore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

#### **ART. 25 - DIMINUZIONE DEI LAVORI E VARIANTI MIGLIORATIVE IN DIMINUZIONE PROPOSTE DALL'ESECUTORE**

1. La stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto come determinato ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del presente regolamento, e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo.

2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

3. L'esecutore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

4. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.

5. La proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

6. Le proposte dell'esecutore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilito nel relativo programma.

7. I capitolati speciali possono stabilire che le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'esecutore.

## **ART. 26 - DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO**

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario di cui all'art. 23, comma 7, del Codice, ove esistenti;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, e approvati dal Rup.

2. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

3. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

4. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

## **ART. 27 - CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'ESECUTORE**

1. Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

## **ART. 28 - SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI**

1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

2. Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

#### **ART. 29 - DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE**

1. L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
3. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:
  - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
  - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
  - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
  - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
  - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.
5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

#### **ART. 30 - SUBAPPALTO**

1. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l'ausilio degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
  - a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs;
  - b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
  - c) accerta le contestazioni dell'impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa affidataria, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
  - d) verifica il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 105, comma 14, del D.Lgs;
  - e) provvede alla segnalazione al Rup dell'inosservanza, da parte dell'impresa affidataria, delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs.
2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'impresa affidataria, il Direttore dei Lavori coadiuva il Rup nello svolgimento delle attività di verifica di cui all'art. 89, comma 9, del D.Lgs.

## **PARTE TERZA**

### **Requisiti per la valutazione dei lavori**

#### **CAPO 1 – PRESCRIZIONI**

##### **ART. 31 - CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - SGOMBERI E RIPRISTINI**

L'Impresa, nell'esecuzione delle opere, dovrà impedire la circolazione pedonale e veicolare strettamente nella zona operativa dei macchinari.

Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisorie (passerelle, recinzioni ecc.), all'apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per l'eventuale deviazione del traffico ed alla sua sorveglianza ; il tutto in conformità alle disposizioni che verranno impartite, tramite apposita Ordinanza del Sindaco, dalla Polizia Municipale.

In ogni caso, a cura e spese dell'Impresa, dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed all'ininterrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate dai lavori.

L'Impresa è tenuta a salvaguardare e a mantenere, a rinterrati avvenuti, i piani viari interessati dai lavori.

Ultimate le opere, l'Impresa dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in dipendenza dei lavori eseguiti.

Dovrà inoltre provvedere, nel corso dei lavori, alla continua manutenzione dei piani stradali in corrispondenza degli scavi, in modo che il traffico veicolare pubblico e privato si svolga senza difficoltà e pericolosità.

##### **ART. 32 - PRESCRIZIONE SULL'ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO**

###### **32.1 Norme generali**

Per regola generale, nell'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte, nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavori.

Per tutte quelle opere per le quali non si trovino, nel presente Capitolato, prescritte speciali norme, l'Impresa dovrà seguire i migliori procedimenti indicati dalla tecnica, attenendosi scrupolosamente agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione dei Lavori a suo giudizio insindacabile.

###### **32.2 Tracciamenti, rilievi di campagna e relative picchettazioni**

All'atto della consegna dei lavori, il posizionamento delle opere d'arte in genere verrà tracciato a cura e spese dell'appaltatore, sulla base delle insindacabili disposizioni della D.L., mediante opportuni allineamenti e quindi trasferito parallelamente sulla destra o sulla sinistra; farà quindi seguito l'infissione di picchetti. Su tali allineamenti l'Appaltatore procederà al rilievo dei profili longitudinali del terreno. I picchetti di sezione, la cui testa sarà dipinta in rosso, potranno portare, su un lato della medesima, il numero della sezione. E' preciso onere dell'Impresa mettere a disposizione della Direzione dei Lavori sia il personale che i mezzi per il tracciamento di tutte le opere comprese nel presente appalto.

Tutte le operazioni di tracciamento, picchettazione e rilievo di sezioni di consegna, di cui al presente articolo, dovranno essere eseguite dall'Impresa assuntrice a sue complete spese.

In particolare, la picchettazione di riferimento delle sezioni di consegna dovrà essere curata e conservata fino al collaudo ad esclusivo carico dell'Impresa stessa.

### **32.3 Avvicinamento ed allontanamento dei mezzi d'opera**

Sono a completo carico dell'Impresa assuntrice tutti gli oneri e le spese necessarie derivanti dall'avvicinamento al luogo di impiego dei mezzi meccanici (escavatori, bulldozer, autocarri, pompe, trattori, gru, ecc.) nonché dal trasporto a piè d'opera del personale e di tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente appalto.

L'Impresa metterà pure in opera, a sue complete spese, i materiali, le opere provvisorie e quant'altro necessario per consentire il transito o la sosta dei mezzi meccanici attraverso le affossature, i manufatti, le strade. A lavori ultimati l'Impresa stessa dovrà, a sue complete spese, allontanare dal luogo d'impiego tutti i mezzi d'opera e di trasporto usati, provvedendo nel contempo a rimettere in pristino stato tutto quanto fosse stato da essa danneggiato e rimosso, in modo che la Stazione Appaltante possa considerarsi ed andare esente da qualsiasi responsabilità al riguardo e da qualunque eventuale richiesta di danni da parte di terzi.

### **32.4 Rifiuti rinvenuti in area di cantiere**

Se durante i lavori, l'Impresa dovesse rinvenire in area di cantiere dei materiali di origine antropica, dovrà a sue spese provvedere ad allontanarli e accatastarli nel sito che sarà indicato dalla D.L. al fine di permettere il carico, da parte dell'azienda autorizzata, per il trasporto a discarica.

### **32.5 Pulizia generale**

A mano a mano che si procede con i lavori, l'Impresa è tenuta a mantenere pulita l'area, evitando in modo assoluto di disperdere nel terreno oli, benzine, vernici o altro materiale inquinante, facendo particolare attenzione alle acque di lavaggio che dovranno essere convogliate in modo da non depositarsi sull'area. L'Impresa è tenuta a rimuovere tempestivamente tutti gli utensili utilizzati e nel caso emergano materiali estranei andranno accatastati nel sito che verrà indicato dalla D.L. al fine che possano essere agevolmente prelevabili dai mezzi preposti al carico per il trasporto a discarica. terminate le operazioni il terreno andrà opportunamente regolarizzato e le strade e/o i manufatti che siano stati in qualche modo interessati dovranno essere ripristinati alle condizioni iniziali.

### **32.6 Sfalci manuali in genere**

Lo sfalcio è finalizzato alla manutenzione ordinaria delle sezioni d'alveo nei tratti del corso d'acqua interessato dai lavori. Saranno pertanto tagliate tutte le essenze presenti nell'alveo e sulle sponde comprese le alberature con tronco di diametro fino a 5 cm (misurato ad 1 metro da terra), piante infestanti, canneti, rovi etc. etc.

I materiali di risulta, opportunamente depezzati, saranno abbandonati sul luogo di caduta.

La D.L. si riserva, in alternativa, la facoltà:

- di far abbruciare in loco tali materiali, ove le norme vigenti lo consentano,
- ovvero di farli raccogliere e allontanare dal cantiere.

Il lavoro che dovrà essere eseguito a regola d'arte potrà interessare sedi arginali, banche, sommità, zone golenali, basse sponde e comunque le pertinenze idrauliche.

Lo sfalcio sarà esteso anche alle murature delimitanti l'alveo fino all'altezza raggiungibile dall'operatore, e sarà eseguito, se necessaria, anche nei tratti rivestiti in muratura o cls ricompresi nella estesa di intervento.

L'Impresa dovrà evitare che il materiale rimosso dalle sponde o dagli argini cada in acqua e venga allontanato dalla corrente.

### **32.7 Sfalcio e decespugliamento meccanizzato**

Le operazioni di sfalcio e decespugliamento dovranno essere eseguite, nei tratti del corso d'acqua interessato dai lavori, con mezzo meccanico, cingolato o gommato, dotato di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di apparato falciante conforme alle vigenti disposizioni di legge. Gli interventi potranno interessare sedi arginali, banche, sommità zone golenali, basse sponde e comunque le pertinenze idrauliche. Il lavoro comprende il taglio delle alberature con diametro sino a 5 cm (misurato ad 1 m da terra), rovi prunai, canne ed erbe palustri, tenendo presente che le piante dovranno essere recise il più possibile rasenti al suolo senza assolutamente rimuovere le ceppaie e radici. I materiali di risulta opportunamente trinciati saranno abbandonati su luogo di caduta; il lavoro non comprende quindi la raccolta, il carico e l'eventuale trasporto a discarica.

Il lavoro comprende altresì le operazioni di regolarizzazione del terreno a lavori ultimati, secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

### **32.8 Abbattimento piante ad alto fusto in genere**

L'abbattimento selettivo delle piante ad alto fusto dovrà essere eseguito previa scelta delle essenze da abbattere. Le piante da tagliare saranno segnalate dalla Direzione Lavori al fine di non abbattere piante di alta qualità ambientale o in particolare posizione in riferimento alla sezione idraulica del fiume.

Le piante si potranno abbattere in qualunque periodo dell'anno e comunque secondo la normativa vigente, per tutelare gli habitat naturali e salvaguardare l'avifauna. Gli abbattimenti dovranno essere eseguiti in modo che la caduta della pianta non provochi danni a persone, cose, manufatti o vegetazione sottostante; cadendo, la pianta non dovrà danneggiare i rami e i fusti delle piante esistenti. Nel caso si debbano abbattere piante di notevoli dimensioni queste dovranno essere preventivamente sramate (eliminate le branche primarie e secondarie) e poi abbattute facendo in modo che i rami più grossi ed il tronco vengano guidati al suolo delicatamente con l'ausilio di opportune attrezzature (funi, carrucole, piattaforme aeree o gru), onde evitare schianti e il costipamento del suolo.

Di norma il fusto dovrà essere tagliato a livello del terreno e le ceppaie e radici dovranno restare nel suolo, salvo diversa indicazione da parte della Direzione Lavori.

In seguito all'abbattimento, gli alberi dovranno essere sramati e successivamente depezzati. Le ramaglie dovranno essere trinciate in loco o allontanate a cura e spese dell'Impresa assieme al materiale legnoso di risulta.

Le operazioni saranno completate con l'allestimento del materiale legnoso di risulta che si intende ceduto in uso all'Impresa; in accordo con la D.L. e sulla base di proprie valutazioni di ordine economico il materiale di risulta potrà:

- in via preferenziale essere esboscato e portato a ciglio strada o ad apposita area di stoccaggio temporaneo indicata dalla Direzione Lavori e poi essere definitivamente allontanato dal cantiere a cura e spese dell'Impresa in quanto ceduto in uso alla medesima;
- in alternativa essere accatastato lungo le sponde in modo ordinato in un luogo non raggiungibile dalle acque del corso d'acqua e non interferente con il transito dei mezzi di vigilanza,
- in alternativa essere trinciato o cippato sul posto e distribuito sul terreno in modo uniforme;
- in alternativa essere abbruciato in loco qualora le condizioni stagionali e normative lo permettano.

Nel caso si debbano abbattere piante colpite da patologie specifiche occorrerà rispettare le disposizioni della normativa vigente.

### **32.9 Abbattimento di piante ad alto fusto con la tecnica del tree climbing**

L'abbattimento dovrà essere eseguito da personale specializzato, tenendo conto dei vincoli esistenti in zona e adottando tutte le precauzioni atte a impedire danneggiamenti alle strutture ed a garantire l'incolumità degli operatori e delle persone. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla sicurezza dell'area di cantiere. Ove le condizioni di

ristrettezza dello spazio circostante non consentissero di operare diversamente, la pianta dovrà essere dapprima spogliata dei rami ed infine sezionata in pezzi inferiori al metro di lunghezza. I pezzi di maggiore peso e/o dimensione potranno essere calati a terra con l'ausilio di una gru o, se l'area risultasse inaccessibile ai mezzi operativi, previa assicurazione con corde di adeguata tenuta e tipologia, secondo le metodologie operative dell'abbattimento controllato proprie del tree-climbing.

Tale tecnica consente all'operatore di lavorare in completa sicurezza sulla pianta, grazie all'uso di corde e di imbracature che permettono la salita, la discesa, lo spostamento e lo stazionamento in quota senza l'ausilio degli usuali mezzi elevapersone.

Sono di seguito riportate prescrizioni di massima atte ad indicare le più elementari regole utili alla realizzazione del lavoro da eseguire con la tecnica del Tree climbing, tratte da un estratto del ARBORICULTURAL SAFETY COUNCIL (Ampfield House Ampfield Romsey Hampshire SO51 9 PA U.S.A. Agosto 1991)

L'operatività dei lavori in Tree climbing si basa su due tipologie di operatività:

- operatori in pianta

- operatori a terra (svolgimento di tutte le attività connesse alla sistemazione del materiale a terra e al supporto dell'operatore in quota),

Poiché l'impiego di questa tecnica di accesso e posizionamento mediante funi, per lavori temporanei in quota, deriva dalle tecniche alpinistiche, tutto l'andamento del lavoro dovrà essere conforme a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di infortuni e igiene sul lavoro.

I lavoratori specializzati nel lavoro in pianta (lavori temporanei in quota con l'uso con l'uso delle funi) dovranno attenersi a queste prescrizioni:

- l'operatore con funi è quello che materialmente svolge il lavoro in quota su pianta, e deve essere formato ad eseguire le tecniche di accesso, posizionamento e uscita tramite corde, conoscere il corretto uso degli strumenti operativi (motosega, segaccio...) e il modo per intervenire sulle potature della pianta, come pure le manovre di emergenza previste sotto la guida dell'operatore a terra.

### **32.10 Abbattimento di piante ad alto fusto con l'ausilio di piattaforma elevatrice**

L'abbattimento dovrà essere eseguito da personale specializzato, tenendo conto dei vincoli esistenti in zona e adottando tutte le precauzioni atte a impedire danneggiamenti alle strutture ed a garantire l'incolumità degli operatori e delle persone. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla sicurezza dell'area di cantiere. Ove le condizioni di ristrettezza dello spazio circostante non consentissero di operare diversamente, la pianta dovrà essere dapprima spogliata dei rami ed infine sezionata in pezzi inferiori al metro di lunghezza. I pezzi di maggiore peso e/o dimensione potranno essere calati a terra con l'ausilio di una gru o, se l'area risultasse inaccessibile ai mezzi operativi, previa assicurazione con corde di adeguata tenuta e tipologia, secondo le metodologie operative dell'abbattimento controllato. Nel caso che la zona sia accessibile a mezzi in via preferenziale tali operazioni saranno condotte con l'ausilio di una piattaforma elevatrice dalla quale verranno eseguite le operazioni di taglio e sramatura.

### **32.11 Sgombro d'alveo e movimenti di terra**

L'Impresa dovrà sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in modo da dare gli scavi completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Dovrà mantenere efficiente, a sua cura e spese, il deflusso delle acque anche, se occorre, con appropriati accorgimenti. L'Impresa dovrà provvedere, a propria cura e spese, affinché le acque scorrenti sulla superficie del terreno siano deviate e non si riversino nei cavi, anche ricorrendo all'apertura di canali fugatori.

Le materie provenienti dagli sgombri dovranno essere distribuite lungo l'asta fluviale in senso longitudinale.



La Direzione Lavori potrà disporre l'addossamento a sponda dei materiali a protezione contro eventuali erosioni. L'Impresa dovrà procedere in modo che le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista in progetto o stabilita dalla Direzione Lavori in fase di esecuzione.

Le terre di risulta dagli scavi in genere e non ritenute idonee per rinterri, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, ovvero eccedenti rispetto alla quantità occorrente per i rinterri in genere dovranno essere caricate su autocarro e trasportate alla pubblica discarica autorizzata che dovrà essere preventivamente indicata e comunicata, in forma scritta, alla Direzione dei Lavori. Nei movimenti di terra dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire scoscendimenti e smottamenti, restando l'Impresa esclusiva responsabile degli eventuali danni, e tenuta a provvedere, a proprie spese, alle rimozioni della materie franate ed al ripristino delle sezioni correnti.

### **32.12 Opere provvisionali**

Tutte le opere provvisionali che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori si intendono ad esclusivo carico dell'Impresa.

### **32.13 Rifiniture - Manutenzione delle opere**

E' a completo carico dell'Impresa la manutenzione di tutte le opere fino a collaudo, ivi compresi tutti i ripristini per danni conseguenti a precipitazioni di qualsiasi entità e durata, ecc. che si verificassero sia ad opere ultimate che in corso di esecuzione.

### **32.14 Facoltà di ordinare demolizioni e ricostruzioni - Lavori vari**

La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di far rettificare e rifare, previa demolizione a tutte spese dell'Impresa, quei lavori non corrispondenti ai disegni di progetto, alle prescrizioni del Capitolato ed agli ordini impartiti durante l'esecuzione dei lavori.

La circostanza che i lavori fossero stati eseguiti alla presenza di un dipendente della Direzione non esonererà l'Impresa dalle responsabilità e dagli obblighi sopracitati, dovendo essa rispondere di ogni irregolarità fino al collaudo delle opere. Per tutte, indistintamente, le altre categorie di lavori, previste nel presente appalto e delle quali non siano state date specifiche prescrizioni esecutive, l'Impresa dichiara e si obbliga ad osservare tutte le migliori regole dell'arte e le disposizioni che saranno date di volta in volta dalla Direzione dei Lavori.

## **CAPO 2 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

### **ART. 33 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI**

Per l'esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi ai sensi della normativa vigente, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste dell'Impresa.

### **ART. 34 - ORDINE DA TENERSI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

In genere l'Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

In relazione a quanto precede e tenuto presente il tempo utile contrattuale stabilito, l'Impresa è tenuta a presentare, entro 15 giorni dalla consegna, il programma lavorativo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 40 comma 1, del Regolamento Generale, descrivente l'avanzamento cronologico delle opere. Tale programma dovrà essere illustrato tramite apposita relazione e specifici grafici.

Esso dovrà ovviamente rispettare il termine di esecuzione dell'appalto.

### **ART. 35 - LAVORI A MISURA**

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna d), come evidenziati al rigo b) della tabella riportata in prima pagina, integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Ferme restando le prescrizioni fissate dall'art. 185 del Regolamento Generale, resta stabilito che, per tutte le opere comprese nell'appalto, le quantità dei lavori eseguiti saranno determinate con il metodo geometrico, a numero o a peso, a seconda dei casi.

Restano fissate inoltre le disposizioni seguenti, relative alle principali categorie di lavori:

#### **a) - Tagli e sfalci di vegetazione**

Il taglio selezionato di vegetazione sarà contabilizzato a metro quadro, in base alle misure geometriche effettive. Il taglio di piante isolate sarà contabilizzato a numero, in base alle misure effettive.

#### **b) - Sgombro d'alveo**

Gli sgombri d'alveo saranno contabilizzati a metro cubo, in base alle misure geometriche effettive.

#### **c) - Scavi e reinterri**

Lo scavo sarà misurato a volume in base alle sezioni obbligate di scavo risultanti dai disegni progettuali, a partire dal piano campagna originario, salvo che l'Ufficio di Direzione Lavori non adotti, a suo insindacabile giudizio, altri sistemi.

Oltre agli obblighi particolari emergenti dalle voci di elenco si devono ritenere compensati tutti gli oneri:

- per taglio di piante, estirpazioni di ceppaie, radici ecc.;

- per taglio e scavo con qualsiasi mezzo delle materie, sia asciutte che bagnate, in presenza d'acqua e di qualsiasi consistenza;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o interrato, od a rifiuto, a qualsiasi distanza, per sistemazione delle materie a rifiuto, per deposito provvisorio e successiva ripresa e reimpiego a sistemazione definitiva, per ogni indennità di deposito temporaneo o definitivo;
- per regolarizzazione delle scarpate o pareti, per spianamenti del fondo, per formazione di gradoni, per successivo reinterro al piede delle murature, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere e sopra le fognature ed i drenaggi, secondo le sagome definite nella perizia attuativa;
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

Per gli scavi che necessitano di sbadacchiature, paratie e simili, le dimensioni per il calcolo dei volumi comprendono anche lo spessore del legname d'armatura.

Gli scavi subacquei verranno pagati al mc secondo le precedenti modalità con appositi sovrapprezzi relativamente alle zone sommerse a partire dal piano orizzontale posto a quota m 0,20 sotto il livello normale dell'acqua, procedendo verso il basso.

Nel caso in cui l'Appaltatore provvederà a far eseguire i prosciugamenti, sarà pagato a parte il nolo della motopompa.

#### **d) - Realizzazione di viabilità di cantiere ed oneri per la sicurezza**

Tutti gli oneri per la sicurezza verranno contabilizzati su ogni singolo S.A.L. sulla base delle effettive voci inerenti la sicurezza.

Le viabilità provvisori di cantiere, piste di servizio e tutte le opere provvisori in genere finalizzate all'esecuzione dei lavori, ai termini dell'art. 5 del D.M. LLPP n.145/2000, si intendono a cura e spese dell'Impresa.

#### **e) - Altri lavori**

Le misure di tutti gli altri lavori saranno eseguite con metodi geometrici, secondo le unità di misura in base alle quali sono registrate le singole voci dell'elenco prezzi che si trova in calce al presente Capitolato, oppure a numero, a peso o a corpo.

#### **f) - Noleggi**

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

#### **g) - Trasporti**

Con i prezzi in elenco che comunque prevedono dei trasporti, s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, ed ogni altra spesa occorrente.

Per i lavori in economia, i mezzi di trasporto debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche, e la valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.

### **ART. 36 - LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA**

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del Regolamento Generale.

### **ART. 37 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA**

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

### **ART. 38 - MODALITA' DELLA MISURAZIONE DEI LAVORI**

1. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

2. L'esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

### **ART. 39 – ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE SUL REGISTRO DI CONTABILITÀ**

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

#### **ART. 40 - FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE**

1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.



**CONSORZIO DI BONIFICA N. 3  
"MEDIO VALDARNO"**

**UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO**  
Ente Convenzionato ai sensi  
dell'art. 33-bis della L.R. 79/2012

**PROGETTO**

**LAVORI DI SFALCIO NELL'INTERBACINO DEL FIUME SIEVE E NEI SOTTOBACINI  
DEI TORRENTI MULINACCIA, LORA, STURA, SORCELLA, TAVAIANO, ANGUIDOLA,  
CORNOCCIO, LEVISONA, BOSSO, ENSA, PESCIOLA, MUCCIONE, ARSELLA,  
BOTENA, CORELLA, CARLONE, CARZA, CARZOLA, FALTONA, FISTONA, SAN  
GODENZO, NEI COMUNI DI BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO,  
VAGLIA, BORGO SAN LORENZO, VICCHIO E DICOMANO -  
COD. PROGETTO 01/2019/SF**

**OPERA FINANZIATA CON I FONDI DEL CONTRIBUTO DI BONIFICA  
2019**

**- LOTTO OPERATIVO 01/2019/SF -**

Progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Progetto esecutivo:**

**ING. LORENZO BELLACCI**

**Direzione dei lavori :**

**ING. LORENZO BELLACCI**

Coordinatore per la progettazione (D.Lgs 81/08): [Ing. Lorenzo Bellacci](#)

Coordinatore per l'esecuzione (D.Lgs 81/08): [Ing. Lorenzo Bellacci](#)

Durata stimata in giorni: **120**

Notifica preliminare (art. 99 D.Lgs. 81/08) in data: \_\_\_\_\_

Responsabile unico dell'intervento: [Arch. Giuseppe Rosa](#)

- A) IMPORTO DEL PROGETTO: € 360'000,00**  
**B) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: € 268'009,77**  
**C) ONERI PER LA SICUREZZA (diretti e speciali): € 6'442,19**  
**D) COSTO DEL PERSONALE (incluso in B): € 117'439,42**

Contratto repertorio n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ di importo € \_\_\_\_\_,

**Impresa esecutrice:**

con sede

Direttore tecnico del cantiere:

Medico competente:

subappaltatori:	per i lavori di		Importo lavori subappaltati	
	categoria	descrizione	In Lire	In Euro

**Inizio dei lavori** con **fine lavori** prevista per il

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio tecnico Unione Montana dei Comuni del Mugello telefono: 055845271 fax:0558456288 email: [bonifica@uc-mugello.fi.it](mailto:bonifica@uc-mugello.fi.it)